



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **69** DEL **3** SET. 2021

OGGETTO: Protocollo per l'applicazione dei benefici di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs n. 1/2018 nell'ambito dei corsi di formazione destinati ai volontari appartenenti alle Organizzazioni di Protezione civile iscritte all'Albo regionale.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente decreto si individuano le modalità di applicazione dei benefici di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs n. 1/2018 nell'ambito dei corsi di formazione destinati ai volontari di protezione civile.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione civile";

CONSIDERATO che il D.Lgs n. 1/2018 agli artt. 39 e 40 individua gli strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile ed i possibili rimborsi delle spese autorizzate anche per attività di formazione;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020 inerente le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso relative ai benefici di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs n. 1/2018;

VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2017, n. 1389;

DECRETA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**allegato A** al presente provvedimento, recante il Protocollo per l'applicazione dei benefici di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs n. 1/2018 per corsi di formazione;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Città Metropolitana di Venezia e alle Province della Regione del Veneto;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile iscritte all'Albo regionale dei Gruppi di Volontari di Protezione civile;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

F.to Ing. Luca Soppelsa

Protocollo per l'applicazione dei benefici di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs n. 1/2018 per corsi di formazione

Corsi Base e Sicurezza

A) Formatori Volontari

L'attivazione proposta dalle Province, trattandosi di attività programmata, deve pervenire alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale almeno 7 gg prima dell'inizio delle attività formative.

Rimborso spese articolo 40 D.Lgs n. 1/2018

Vengono riconosciute esclusivamente per spese di viaggio:

- carburanti, con le modalità previste dalla Direttiva 24.2.2020, se le distanze sono superiori ai 30 km per singola tratta calcolati dalla sede dell'OdV alla sede presso la quale si tiene il corso e ritorno;
- pedaggi autostradali;

con automezzo dell'Organizzazione alla quale appartiene il formatore.

Non sono ammesse richieste di rimborso per mezzi privati, fatta salva specifica e motivata richiesta presentata entro 7 gg dall'inizio dell'attività formativa alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, comunicando marca, modello e targa dell'automezzo. In caso di approvazione della richiesta saranno ammissibili a rimborso esclusivamente le spese per:

- carburanti, con le modalità previste dalla Direttiva 24.2.2020, se le distanze sono superiori ai 30 km per singola tratta calcolati dalla residenza del formatore alla sede presso la quale si tiene il corso e ritorno;
- pedaggi autostradali;

eventuali spese per danni alla vettura o furti saranno a carico del proprietario.

I pasti non saranno oggetto di applicazione art. 40. Spetta all'ente organizzatore la programmazione o il rimborso ai formatori.

Pernottamenti

In caso di motivata richiesta alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale presentata entro 7gg dall'inizio dell'attività, potranno essere autorizzati pernottamenti in strutture di categoria non superiore alle tre stelle.

Attivazione benefici di cui all'art. 39

Il riconoscimento potrà avvenire solo a seguito di esplicita richiesta alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale con congruo anticipo (non inferiore ai 7 gg prima dell'inizio dell'attività formativa).

B) Allievi

L'attivazione dei benefici di legge, di cui all'art. 40:

si applica nei casi in cui il corso non si svolga nell'ambito della Provincia o Città Metropolitana sede dell'O.d.V. ed esclusivamente per spese di viaggio con automezzo dell'Organizzazione:

- carburanti, con le modalità previste dalla Direttiva 24.2.2020, se le distanze sono superiori ai 30 km per singola tratta calcolati dalla sede dell'OdV alla sede presso la quale si tiene il corso e ritorno;
- pedaggi autostradali;



previa richiesta da formulare entro 7gg dall'inizio dell'attività formativa.

I pasti non saranno oggetto di applicazione art. 40. Spetta all'ente organizzatore la programmazione o il rimborso ai corsisti.

Corsi specialistici organizzati dalla Regione del Veneto (comprende i corsi AIB)

A) Formatori

Attivazione proposta dalla Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale.

Rimborso spese articolo 40 D.Lgs n. 1/2018

Vengono riconosciute esclusivamente per spese di viaggio:

- carburanti, con le modalità previste dalla Direttiva 24.2.2020, se le distanze sono superiori ai 30 km per singola tratta calcolati dalla sede dell'OdV alla sede presso la quale si tiene il corso e ritorno;
- pedaggi autostradali;

con automezzo dell'Organizzazione alla quale appartiene il formatore.

Non sono ammesse richieste di rimborso per mezzi privati, fatta salva specifica e motivata richiesta presentata entro 7 gg dall'inizio dell'attività formativa alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, comunicando marca, modello e targa dell'automezzo. In caso di approvazione della richiesta saranno ammissibili a rimborso esclusivamente le spese per:

- carburanti, con le modalità previste dalla Direttiva 24.2.2020, se le distanze sono superiori ai 30 km per singola tratta calcolati dalla residenza del formatore alla sede presso la quale si tiene il corso e ritorno;
- pedaggi autostradali;

eventuali spese per danni alla vettura o furti saranno a carico del proprietario.

I pasti non saranno oggetto di applicazione art. 40. Spetta all'ente organizzatore la programmazione o il rimborso ai formatori.

Pernottamenti

In caso di motivata richiesta alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale presentata entro 7gg dall'inizio dell'attività, potranno essere autorizzati pernottamenti in strutture di categoria non superiore alle tre stelle.

Attivazione benefici di cui all'art. 39

Il riconoscimento avviene solo a seguito di esplicita richiesta alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale con congruo anticipo (non inferiore ai 7 gg prima dell'inizio dell'attività formativa).

B) Allievi

L'attivazione dei benefici di legge, di cui all'art. 40:

si applica nei casi in cui il corso non si svolga nell'ambito della Provincia o Città Metropolitana sede dell'O.d.V. ed esclusivamente per spese di viaggio con automezzo dell'Organizzazione:

- carburanti, con le modalità previste dalla Direttiva 24.2.2020, se le distanze sono superiori ai 30 km per singola tratta calcolati dalla sede dell'OdV alla sede presso la quale si tiene il corso e ritorno;
- pedaggi autostradali;

previa richiesta da formulare entro 7gg dall'inizio dell'attività formativa.

I pasti non saranno oggetto di applicazione art. 40. Spetta all'ente organizzatore la programmazione o il rimborso ai corsisti.



L'applicazione dei benefici di cui all'art. 39

può essere prevista nei casi in cui i volontari svolgano attività lavorativa negli orari del corso, senza possibilità di modificare il proprio turno di lavoro; la richiesta di applicazione deve essere formulata con congruo anticipo (non meno di 7 gg prima dell'inizio dell'attività formativa) alla Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale.

Corsi organizzati da altri enti

Corsi organizzati autonomamente da altri enti, associazioni, Organizzazioni di Volontariato o altro, non saranno oggetto di attivazioni regionale e non potranno richiedere l'applicazione dei benefici di cui all'art. 39 e/o 40 o altre forme di rimborso delle spese sostenute.

NOTA

In tutti i casi di autorizzazione ai benefici di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs n. 1/2018, la rendicontazione delle spese dovrà rispettare quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, che è riferimento anche per eventuali richieste di autorizzazione non specificate nel protocollo in oggetto.

Ai fini delle richieste di rimborso, dovrà essere utilizzata la modulistica regionale, scaricabile all'indirizzo web www.regione.veneto.it/web/protezione-civile.